



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli
- Quinta Sezione Civile -

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Salvatore Di Lonardo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 23199/2012 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012, avente ad

OGGETTO: "opposizione a precetto (art. 615, comma 1, cpc)" – così in rubrica; vertente

TRA
TRUST [REDACTED] ITALIA SRL in liquidazione (cod. fisc. 97557360159) in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Napolitano;

E
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli – rappresentato e difeso dall'Avv. Modestino Peluso.

NONCHÉ
Equitalia Sud spa (cod. fisc. 11210661002), con sede in Roma alla via A. Millevoi, n. 42, in persona del procuratore speciale, dott. Angelo Lopatriello, rappresentata e difesa dall'Avv. Giu-



seppe Russo

CONCLUSIONI

All'udienza del 3 giugno 2014 i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale che qui di seguito si trascrive:

<<E' presente per parte attrice l'Avv. Fernando Napolitano, il quale conclude chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza.

E' altresì presente per la Direzione Provinciale del Lavoro, l'Avv. Modestino Peluso, il quale si oppone alle avverse istanze e conclude chiedendo l'accoglimento delle domande ed eccezioni contenute nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza. Eccepisce il difetto di legittimazione attiva della società opponente, in quanto le cartelle di pagamento sono state notificate alla società [redacted] Italia srl (rappresentata dal liquidatore Sig. [redacted] come da visura camerale che produce) e non alla società Trust [redacted] Italia srl, costituita in giudizio con il liquidatore, sig. [redacted].  *Dà atto, infine, che la [redacted] Italia srl risulta cancellata dal registro delle imprese.*

Infine, è presente per Equitalia Sud spa l'Avv. Cosimo Calabrese per delega dell'Avv. Russo, il quale conclude riportandosi ai propri atti.

I procuratori presenti chiedono disporsi la trattazione mista ai sensi del secondo comma dell'art. 281 quinquies cpc con conseguente fissazione dell'udienza di discussione orale della causa e previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali>>.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte opponente, "Trust [redacted] Italia SRL", ha convenuto in giudizio Equitalia Sud spa, quale agente per la riscossione, e la Direzione Pro-



vinciale del Lavoro, nella qualità di ente creditore, lamentando di aver appreso solo occasionalmente della pendenza di una procedura di riscossione promossa ai suoi danni, senza aver mai ricevuto la notifica della relative cartelle esattoriali. Ha quindi chiesto che fossero dichiarati nulli gli estratti di ruolo e, in ogni caso, che venisse accertata l'estinzione del credito per sopravvenuta prescrizione.

Essendo pacifico che la procedura di riscossione oggetto di contestazione è stata promossa per obbligazioni della società "██████ Italia srl", l'opposizione è inammissibile, dovendo trovare accoglimento il rilievo di difetto di legittimazione attiva di cui al verbale di precisazione delle conclusioni in epigrafe trascritto.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente – che nella propria comparsa conclusionale ha meglio precisato di aver agito in giudizio quale “trust liquidatorio” istituito dalla “██████ Italia srl” con atto per Notar dott. Enrico Chiodi Daelli del 25 maggio 2010 – va detto che il “trust” non è un autonomo soggetto giuridico che succede nei crediti e nei debiti del disponente, ma un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale (in tal senso, di recente, Cass. 10105/2014).

Secondo l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364, per trust s'intendono "i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o *mortis causa* - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato",



caratterizzato dal fatto che "i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee" venendo essi "intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee", che ha il potere e l'obbligo, "di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee".

Come già chiarito in altri precedenti giurisprudenziali (si veda, in particolare, Cass. 28363/2011), il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale "legale rappresentante" di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto.

L'effetto proprio del trust validamente costituito è dunque quello non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito.

In ragione delle osservazioni che precedono e dell'innanzi affermato difetto di soggettività giuridica del trust, la presente azione giudiziaria deve ritenersi proposta direttamente dal trustee, dott. Pellegrino Lipiello.

Conseguentemente, non essendo quest'ultimo legittimato a far valere situazioni giuridiche della ██████████ Italia srl, l'opposizione va dichiarata inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste – nella misura di seguito indicata – a carico del dott. ██████████ per le ragioni innanzi indicate.

ILCASO.it

4



P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Salvatore Di Lonardo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Trust Italia SRL in Liquidazione contro Equitalia Sud spa e Direzione Provinciale del Lavoro, nel procedimento iscritto al n. 23199/2012 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara l'opposizione inammissibile;
- 2) condanna [REDACTED] al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite che liquida, per ciascuna singola parte, in euro 800,00 (ottocento) a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso il 29 gennaio 2015

Il Giudice

dott. Salvatore Di Lonardo

Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Adele Marano, magistrato ordinario in tirocinio

